


COMUNE DI CHIERI VARIANTE GENERALE DI PRG DI ADEGUAMENTO AL PPR

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR – RELAZIONE FORESTALE- ALLEGATO 3
Novembre 2025



Dirigente C. Fenoglio

Sindaco di Chieri A. Sicchiero
Assessore all'Urbanistica

Il responsabile del Procedimento urbanistico: arch. U. Fiorucci
Il responsabile del Procedimento ambientale: arch. G. Cornetto

Progettazione :arch. R. Gambino –
gruppo di lavoro: arch L. Pagliettini, arch.P. Franco, dott. agr.S. Assone, dott. For. M. Allasia, arch. M. Zocco
aspetti geologici: dott. geol. T. Barbero

Premessa	2
Estensore della relazione forestale	4
Analisi del territorio.....	4
Lotto FID 2	5
Lotto FID 3	6
Lotto FID 7	7
Lotto FID 13	8
Lotto FID 27	9
Lotto FID 28	10

Premessa

Con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R**, è stato approvato il *Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR)”*, ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 7, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela e uso del suolo*) e dell’articolo 46, comma 10, delle Norme di attuazione del PPR.

Tale Regolamento, con i relativi allegati, definisce in modo puntuale la procedura di adeguamento dei diversi strumenti di pianificazione territoriale e settoriale al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Nel PPR, le **foreste e i boschi** sono individuati sia nella **Tavola P2** sia nella **Tavola P4**.

La **Tavola P2** rappresenta i **beni paesaggistici** presenti sul territorio regionale, tutelati ai sensi degli articoli **136, 157 e 142** del *Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)*.

La **Tavola P4**, invece, rappresenta le **componenti paesaggistiche** suddivise negli ambiti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e morfologico-insediativo. Le componenti, così individuate, sono correlate agli elementi descritti nell’elaborato denominato *“Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio”*, all’interno del quale ciascuna componente è puntualmente descritta e associata a una specifica disciplina riportata nelle **Norme di attuazione (NdA)** del PPR. La Tavola P4 costituisce pertanto l’elaborato di riferimento principale per l’attuazione del Piano nella fase di adeguamento dei piani provinciali, comunali e settoriali.

Ai fini dell’adeguamento al PPR, è necessario procedere ad un’**analisi conoscitiva dei caratteri paesaggistici** del territorio comunale, finalizzata al **censimento delle componenti paesaggistiche effettivamente presenti**, mediante la consultazione degli elaborati ufficiali del PPR.

Per quanto concerne i beni tutelati ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004, la normativa di riferimento è costituita dalla disciplina contenuta nei diversi articoli delle NdA del PPR. In particolare, per le superfici boscate si applica quanto previsto dall’articolo 142, comma 1, lettera g), relativo ai territori coperti da boschi.

Si specifica che, per le aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice, in caso di difformità tra la rappresentazione cartografica e la reale presenza del bene sul territorio prevale quest’ultima. La tutela *ex lege* è infatti determinata dalla presenza di fatto del bene, indipendentemente dalla sua individuazione cartografica nel PPR, come stabilito dalle norme di riferimento

Dal confronto tra la cartografia del PPR e lo stato attuale dei luoghi possono emergere due principali tipologie di difformità:

- la presenza in campo di formazioni boscate non precedentemente censite,
- l’assenza di coperture boscate in aree cartograficamente individuate come tali.

Il primo caso, di più agevole interpretazione, riguarda le superfici interessate da processi di ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, su terreni in precedenza destinati ad altri usi. Si tratta di un fenomeno naturale e dinamico, che può svilupparsi in tempi relativamente brevi e che spesso non trova un immediato riscontro nella cartografia del PPR, redatta su scala regionale e non sempre in grado di recepire tempestivamente tali variazioni locali.

Il **secondo caso**, più complesso dal punto di vista interpretativo, può derivare da due differenti situazioni:

1. la **cartografia di riferimento**, elaborata su scala regionale, **ha classificato come boscate** superfici che **non presentano in realtà le caratteristiche** previste dalla definizione normativa vigente di “bosco”;
2. **aree in passato effettivamente boscate** sono state **trasformate**, perdendo quindi le caratteristiche di copertura forestale e cessando di rientrare nella categoria di territorio boscato.

In riferimento a questo secondo caso, si ricorda che la trasformazione del bosco è guidata da norme nazionali e regionali, di cui si riporta un estratto:

Il Decreto legislativo 03 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" all'art. 8 (Disciplina della trasformazione del bosco e opere comprensive) dispone che:

"1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco- 2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. [...]"

La Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 04 "Gestione e promozione economica delle foreste" all'art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) ai commi 1 e 2 recita:

"1 - Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018)".

"2 - La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)"'

La delimitazione nella presente Variante Generale di adeguamento al PPR ha interessato tre elaborati e rispettivamente:

- la tavola A3b di analisi che evidenzia i possibili scostamenti
- la tavola PPR1 - Beni paesaggistici che riporta la perimetrazione proposta del bene 'bosco'
- la tavola PPR2.1- Componenti paesaggistiche naturalistico ambientali che riporta il bosco tra le componenti.

Tutte le tavole sono sulla base citata alla scala 1:10.000.

Estensore della relazione forestale

Estensore della presente relazione forestale è il sottoscritto Dottore Forestale Marco Allasia, regolarmente iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Asti, al n. 112 dell'albo, con sede in San Mauro Torinese, 10099 (TO), Via Pescatori 84.

Analisi del territorio

In una prima fase è stata condotta un'analisi cartografica dettagliata sull'intero territorio amministrativo del Comune di Chieri (TO). L'attività ha previsto il confronto sistematico delle ortofoto storiche disponibili sui principali database pubblico-istituzionali (Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte, ARPA, ARPEA), finalizzato all'individuazione delle aree in cui si sono verificati interventi insistenti su superfici boscate. È emerso che non tutte le situazioni rilevate configurano una trasformazione del bosco, così come definita dall'art. 19 L.R. 4/09 sopra richiamata: in diversi casi sono stati identificati interventi di natura selvicolturale riconducibili alle normali pratiche di gestione, pertanto esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica in quanto conformi alla normativa vigente (L.R. 4/2009 e Regolamento Forestale 8/R/2011). Per ciascun lotto analizzato viene fornita una descrizione delle condizioni oggettivamente deducibili dall'elaborazione cartografica effettuata.

Lotto FID 2

Il lotto appare boscato fino al 2015. Allo stato attuale il bosco non è più presente: risulta essere stato sostituito da un seminativo. La carta forestale regione Piemonte solo parzialmente l'area come boscata. Dall'analisi dell'immagine sotto riportata si configura la trasformazione d'uso del suolo da bosco a seminativo. È necessario individuare la relativa documentazione paesaggistica autorizzativa.




Figura 1 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto AGEA 2015

Lotto FID 3

Anche in questo caso la carta forestale individua il lotto come boscato, almeno in parte. La porzione centrale risulta essere stata coperta da formazione boscata almeno fino al 2015. Nell'immagine più recente l'area risulta essere stata trasformata in seguito ad un intervento edilizio realizzato nella porzione limitrofa. È necessario individuare la relativa documentazione autorizzativa.



Figura 2 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto AGEA 2015

Lotto FID 7

Nell'immagine del 2015 la formazione vegetale presente risulta avere le dimensioni minime per poter essere definita bosco. Tale situazione risulta essere completamente stravolta nell'immagine più attuale del territorio del comune di Chieri. Anche in questo caso si ritiene opportuno approfondire l'intervento realizzato verificando l'eventuale presenza di documentazione autorizzativa.



Figura 3 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto AGEA 2015

Lotto FID 13

Allo stato attuale il lotto risulta essere un seminativo/impianto di arboricoltura. L'immagine del 2015 riporta una condizione che può essere ricondotta alla definizione di bosco. Si configura, pertanto, una trasformazione da bosco a coltivo che deve essere approfondita dal punto di vista autorizzativo.




Figura 4 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto AGEA 2015

Dall'analisi delle ortofoto storiche è difficile dire se trattasi di bosco o impianto di arboricoltura da legno (presumibilmente pioppeto). L'immagine più recente restituisce la condizione di coltivo in attualità di coltura. In questo caso è necessario verificare se l'impianto è sempre stato un coltivo (impianto di arboricoltura da legno) nel qual caso non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per procedere all'abbattimento e nuovo impianto.



Figura 5 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto Ministero Ambiente 2006

Il lotto in oggetto, contiguo al precedente, potrebbe aver subito la stessa sorte: essere stato in precedenza un lotto coltivato ad arboricoltura da legno, poi condotto con le normali tecniche colturali di abbattimento. Tutta l'area è indicata dalla Carta Forestale Regione Piemonte come boscata. Anche in questo caso occorre verificare se sussiste un'autorizzazione alla trasformazione o se il lotto è sempre stato un coltivo.



Figura 6 - a sinistra si riporta l'immagine più recente del lotto mentre, sulla destra, è visibile l'area nell'ortofoto Ministero Ambiente 2006